legislativa di gestioni salvaguardate" come concausa (insieme alla lentezza dell'entrata a regime dell'assetto previsto dalla L.36/94) della prosecuzione dell'esercizio dei poteri di direttiva tariffaria da parte del CIPE stesso.

Da tale riferimento si potrebbe, in effetti, evincere la necessità che il calcolo della tariffa, durante il periodo di salvaguardia, avvenga in base alle delibere emanate dal CIPE (la cui disciplina tariffaria transitoria, com'è noto, regola la dinamica delle tariffe senza indagare sulla congruità dei loro livelli assoluti). Questo Comitato ha, pertanto, avanzato la propria tesi sull'assoggettabilità delle gestioni salvaguardate alle regole tariffarie dettate con il D.M. 01.08.96 innanzi alla segreteria del Nars, che ne ha riconosciuto la validità.

La nuova impostazione, se accolta dal CIPE, promette un significativo avanzamento della riforma introdotta dalla L.36/94, a tutela del consumatore e a fini di efficienza nei servizi.

5.5.2 Canone di depurazione

E' stato posto al Comitato il quesito sull'applicabilità della quota di tariffa relativa al servizio di depurazione anche a coloro che non sono allacciati al servizio di pubblica fognatura, citando a supporto una legge regionale che afferma che tale canone grava su tutti gli utenti dell'acquedotto. Il parere del Comitato è negativo.

Il riferimento fondamentale è l'art. 14 della legge 36/94, comma 1, che fa intravedere l'obbligo di pagamento del canone di depurazione nel solo caso in cui l'utente sia almeno allacciato alla fognatura, anche se questa sia, poi, sprovvista di impianti di depurazione.

Tale determinazione risulta confortata dalla circolare del Ministero delle Finanze 5 ottobre 2000, n. 177/E che ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile al canone per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

Infatti, detta circolare, a proposito dell'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane di cui all'art. 36 del D. Lgs. 152/99, enuncia il principio secondo cui "L'allaccio alla pubblica fognatura costituiva, quindi, il presupposto impositivo generale, la cui sussistenza doveva essere verificata per entrambe le componenti del canone, costituite dalla quota relativa al servizio di fognatura e da quella relativa al servizio di depurazione". La medesima circolare, successivamente, in ordine al disposto dell'art. 14 della legge 36/1994, rafforza tale concetto affermando che "Risultano in tal modo del tutto superati i dubbi circa la corresponsione della quota di tariffa relativa alla depurazione, in quanto a differenza di quanto avveniva in passato, ne impone il pagamento da parte di coloro che sono allacciati alla pubblica fognatura – circostanza che costituisce pur sempre il presupposto per richiedere il canone - ma non usufruiscono del servizio di depurazione, poiché manca o è inattivo l'impianto di depurazione".

Né potrebbe valere a modificare tale indirizzo interpretativo il richiamo alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 222/E del 9 luglio 2002. Infatti, tale Risoluzione, il cui scopo è di fornire chiarimenti in ordine al trattamento tributario ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi delle quote di tariffa incassate ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 36/94, preliminarmente afferma che "la tariffa del servizio di fognatura e depurazione, come chiarito con la circolare n. 177 del 2000, è posta a carico dei soggetti che godono di un allaccio alla pubblica fognatura".

Si ritiene pertanto che la corretta interpretazione delle norme vigenti implichi l'obbligo del pagamento del canone di depurazione in capo ai soli utenti che siano allacciati alla pubblica fognatura.

5.5.3 Consorzi di bonifica e servizio idrico integrato

La questione del rapporto fra i Consorzi di Bonifica – enti preposti alla gestione dei sistemi idraulici per lo smaltimento delle acque meteoriche, oltre che al loro utilizzo a fini irrigui – e il gestore del servizio idrico integrato definito dalla legge 5 gennaio 1994, n.36, è fra le più complesse e controverse che incontra l'organizzazione e gestione dello stesso servizio idrico integrato. Ciò principalmente per effetto di una duplice ragione: l'oggettiva difficoltà a separare in modo univoco l'intreccio, presente in molte realtà e accentuato dalle trasformazioni territoriali intervenute, fra sistemi di fognatura e corpi idraulici per l'allontanamento delle acque meteoriche in cui esse scaricano e confluiscono, in assenza o previa depurazione; e un ordinamento dei Consorzi di Bonifica assai antiquato (R.D. 8 maggio 1904, n.368) che l'acquisita competenza legislativa delle Regioni non è sempre riuscita ad adeguare e ridefinire in rapporto con le nuove e diverse situazioni che si sono determinate, sia nella realtà territoriale sia nella gestione dei servizi idrici.

Rapporti tra utente, gestore del servizio idrico integrato e Consorzio di bonifica e rapporto tra proprietario immobiliare e Consorzio

La richiamata disposizione della legge 36/94, art.27, comma 3, è comunque da interpretare, a parere di questo Comitato, nel senso che anche il gestore del servizio idrico integrato è tenuto a contribuire alle spese, "in proporzione al beneficio ottenuto", qualora utilizzi canali consortili e acque irrigue di competenza dei Consorzi per recapitarvi ed allontanare le acque reflue del proprio sistema fognario-depurativo, anche se depurate e compatibili con l'uso irriguo.

Questo non contrasta con quanto stabilito dal comma 2 dell'art.14 della legge 36/94 in merito al fatto che "gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti". Il contributo ai Consorzi per l'utilizzazione dei corpi recettori e dei canali consortili per l'allontanamento dei reflui è, infatti, da considerarsi un costo di funzionamento del servizio fognario-depurativo a carico del soggetto gestore, che lo trasferirà sulla tariffa per il servizio di pubblica fognatura. Al contempo, simile unicità del rapporto tra utente della pubblica fognatura e gestore del servizio idrico integrato per quanto attiene alla raccolta e depurazione delle acque reflue non toglie che il medesimo utente, in veste questa volta di proprietario immobiliare, possa essere chiamato dal Consorzio a contribuire direttamente alle spese consortili per altri benefici di difesa idraulica.

Il contributo del gestore del servizio idrico integrato al Consorzio

Ma come determinare detto contributo dovuto dal gestore del servizio idrico integrato al consorzio? E' chiaro che il criterio generale della "proporzionalità al beneficio ricevuto", richiamato nella legge 36/94 al comma 3 dell'art. 27, deriva dall'impostazione originaria del rapporto tra consorzio e proprietari di cespiti che dalla difesa idraulica e/o dal rifornimento di acqua irrigua vedono difeso e incrementato il valore dei cespiti stessi, con la conseguenza di rendere razionale e legittimo il riferimento a tale valore nella determinazione del contributo consortile. Nel caso di servizio idrico integrato, i cui costi finiscono con il gravare sugli utenti in relazione al consumo e non sui proprietari di cespiti (distinzione giuridica che vale anche se nella

maggioranza dei casi vi è identità fisica tra le due figure), è altrettanto chiaro che non esiste un valore immobiliare cui collegare, direttamente e o indirettamente, il contributo. Si tratterà invece di stimare la quota di costo del consorzio attribuibile al gestore del servizio idrico integrato, e la formula di calcolo dovrà essenzialmente, se non esclusivamente, contemplare indicatori fisici rappresentativi del flusso di acque scaricate dal gestore nella rete consortile.

Il ruolo della Regione

Benché questo Comitato non abbia il compito né l'intenzione di suggerire qualsivoglia scelta alle Regioni, appare opportuno sottolineare che la normativa regionale può avere un ruolo importante per l'attuazione di queste disposizioni, eventualmente secondo l'orientamento sopra espresso. Da una parte, con i "Piani di classifica", che generalmente si configurano come atto pubblico, approvato, se non anche adottato, e comunque regolamentato dalla Regione, dovrebbe essere garantito che i proprietari di immobili, utenti della pubblica fognatura, non siano soggetti, se non per altri benefici di difesa idraulica, alla contribuzione di bonifica. Dall'altra, dovrebbero essere definiti modalità e criteri per determinare, fra Consorzi di Bonifica e gestore del servizio idrico integrato, la remunerazione dovuta per l'utilizzazione dei corpi idraulici necessari al recapito e allontanamento delle acque reflue del sistema fognario. Questo anche al fine di dare certezza alla definizione delle scelte organizzative e gestionali, nonché alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.

5.6 Metodo tariffario

La delicatezza del prezzo del servizio idrico a tutela degli utenti in presenza di un'attività inevitabilmente esercitata in condizioni di monopolio ha indotto il legislatore della riforma a normare in termini penetranti i temi della determinazione e della riscossione della tariffa negli articoli 13-14 –15 della legge 36/94. In particolare è previsto al comma 3 dell'art. 13 che il Comitato proponga al Ministro competente (in origine, Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente; ora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio) un "metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento", sulla cui base gli enti locali determineranno poi la tariffa effettiva in capo al gestore.La prima elaborazione del metodo è stata adottata con DM 1 agosto 1996. In base all'art.11, comma 1, di tale decreto, il Comitato, di propria iniziativa ed in ogni caso a cadenza quinquennale, propone al Ministro eventuali modifiche al metodo normalizzato, per tenere conto, tra l'altro, di nuove disposizioni normative, di evoluzioni tecnologiche, di variazioni finanziarie ovvero di cause straordinarie che afferiscano alla generalità del territorio nazionale.

In ottemperanza a tale obbligo il Comitato, dopo avere svolto una larga consultazione dei soggetti interessati, ha inviato al Ministro, nel maggio del 2002, la propria proposta di aggiornamento del metodo normalizzato, facendone estesa menzione nella Relazione annuale al Parlamento presentata nel medesimo anno.

La proposta, che è il frutto di un accurato lavoro di revisione diretto a consentire agli ATO un'applicazione più equa ed efficace della tariffa del servizio idrico integrato, può essere sintetizzata come segue.

- Si è data una definizione più analitica ed efficace di quali siano le attività da ricomprendere nel servizio idrico integrato, eliminando così incertezze ed equivoci che possono determinare danni nei confronti dell'utente;

- E' stata introdotta la possibilità di modulare nel tempo le variazioni annue della tariffa in modo da contenerne gli incrementi annui, in particolare rendendo possibile, fermi restando i limiti all'incremento annuo, che la tariffa finanzi investimenti futuri e che futuri incrementi tariffari finanzino investimenti realizzati precedentemente;
- E' stata introdotta la possibilità di modulare il recupero di efficienza nei costi operativi ad ogni revisione tariffaria;
- Si sono maggiormente circoscritti i limiti degli ammortamenti, non consentendo né ammortamenti anticipati, né ammortamenti finanziari;
- Si è definita la remunerazione del capitale investito sulla base di una relazione con un tasso di mercato di medio lungo periodo (3,5 +Interest Rate Swap);
- Si sono definiti limiti per la determinazione del canone di concessione per evitare che su questa voce tariffaria siano riversati costi non attinenti il servizio idrico integrato o altri prelievi di natura fiscale;
- Si è introdotta una nuova metodologia per l'articolazione della tariffa in modo da consentire forme più eque di sussidiazione forme di tutela per le utenze più deboli;
- Si è inserito nel calcolo dei ricavi regolati gli introiti derivanti dall'applicazione della tariffa dei reflui industriali;
- Si è precisato che non si deve ricomprendere fra i costi del servizio idrico integrato la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche che quindi deve rimanere a carico della fiscalità locale o generale;
- Si è allungato il periodo che intercorre fra una revisione e l'altra, portandolo da tre a cinque anni, in modo da rendere più efficaci gli incentivi previsti dal metodo;
- Si sono formulate regole più chiare sul sistema di revisione tariffaria collegando il raggiungimento degli obiettivi di servizio con la tariffa e stabilendo che tali regole siano introdotte nella convenzione di affidamento del servizio;
- Si sono definiti i contenuti minimi dei Piani d'ambito per applicare correttamente ed efficacemente la tariffa;
- Si sono specificati con maggior chiarezza gli obblighi di informazione del gestore nei confronti dell'ATO per consentire la comparazione delle prestazioni dei gestori utili ai fini della regolazione tariffaria.

Questi aggiustamenti rispondono in gran parte ad esigenze che si sono manifestate durante l'applicazione del metodo in numerosi Piani d'ambito, sia sotto il profilo delle esigenze del gestore di realizzare gli investimenti previsti sia sotto il profilo della salvaguardia dell'utente contro il trasferimento di oneri impropri. La revisione del Metodo consentirebbe quindi di realizzare meglio gli obiettivi di efficienza ed efficacia della riforma e di dare maggiore certezza sia agli ATO che ai gestori e a tutti quei soggetti che dovranno partecipare alle gare per l'affidamento della gestione o per la scelta del socio privato.

6 Attività del Comitato

Quello in esame è il quarto anno di attività del vigente Comitato. Pertanto la sua azione si è svolta lungo direttrici e su tematiche ormai consolidate e tipiche dei compiti istituzionali ad esso assegnati dalla legge 36/94 e, conseguentemente, già esposti nelle precedenti Relazioni.

Occorre tuttavia evidenziare preliminarmente che detta attività si è svolta nelle condizioni operative di esiguità dell'organico e di saltuaria disponibilità dello stesso di cui si darà conto in apposito paragrafo e che, pertanto, essa è stata inferiore ai livelli perseguiti dal Comitato e, più ancora, non esaustiva delle esigenze proposte dai suoi impegni istituzionali.

Il compito precipuo, in quanto organo di vigilanza, riguarda il controllo delle modalità di organizzazione del servizio idrico integrato e quindi della correttezza degli affidamenti dello stesso, della corretta redazione dei Piani d'ambito, con particolare attenzione all'applicazione del Metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento, e della efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio idrico integrato.

Inoltre, ritenendo il suo compito non esclusivamente limitato alla fase del controllo, bensì esteso all'indirizzo ed alla consulenza, ha proseguito nella sua attività di reperimento, elaborazione e divulgazione di dati utili agli operatori del settore idrico e non ha tralasciato di elaborare analisi e conseguenti proposte finalizzate al chiarimento di aspetti normativi ed al miglioramento degli assetti organizzativi del settore.

Nello svolgimento delle attività descritte, anche quest'anno i naturali interlocutori del Comitato sono stati il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, le regioni, le province ed i comuni, le Autorità di ambito territoriale ottimale, la Società Gestione Impianti Idrici (Sogesid) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, varie associazioni di tutela dei consumatori, in particolare Federconsumatori, nonché il Nucleo consulenza Attuazione linee guida Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS) e varie associazioni d'imprese del settore idrico.

6.1 Attività di vigilanza

La Relazione dell'anno scorso dava notizia che "il Comitato sta soffermando la sua attenzione su affidamenti provvisori effettuati a ridosso della scadenza (30 giugno 2003) per l'attuazione della procedura prevista dal comma 5", art. 35, legge 448/2001. Com'è noto, pochi giorni dopo la presentazione della Relazione, la legge 1 agosto 2003, n. 200, aveva prorogato detta scadenza al 31 dicembre 2003. Pertanto, essendo proseguiti gli affidamenti provvisori, su tutti è stato esercitato un attento controllo sin quando l'emanazione del d.l. 269/2003 ha abrogato la proroga concessa appena sessanta giorni prima.

Appare opportuno in questa sede dare conto delle modalità d'attuazione della legge 36/94 e del citato comma 5 che non sono state condivise dal Comitato e che, pertanto, hanno dato luogo all'instaurazione di procedimenti contenziosi innanzi a vari tribunali amministrativi.

Con maggior frequenza si sono riscontrati casi di affidamento provvisorio del servizio idrico integrato in assenza di Piano d'ambito; poiché il comma 5, art. 35,

l.448/2001 disponeva una deroga soltanto in ordine alle modalità di affidamento del servizio, ferma restando ogni altra disposizione della legge 36/94, il mancato rispetto della successione degli atti previsti da quest'ultima ha inficiato in modo irreparabile il processo di organizzazione del s.i.i. ed ha reso impossibile l'attuazione della riforma. Infatti, solo per dire una delle conseguenze del mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legge 36/94, come potrebbe essere individuata la tariffa di riferimento senza "un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo", come l'art. 11, comma 3, l.36/94 definisce il Piano d'ambito?

Del pari, il Comitato ha ritenuto non corretta la suddivisione del territorio dell'ATO in "aree omogenee" ed il successivo affidamento del servizio ad un corrispondente numero di gestori, laddove non siano stati redatti altrettanti Piano d'ambito.

Infine, sempre nell'ambito della deroga ex comma 5, il Comitato ha ritenuto di individuare un ulteriore profilo di illegittimità nell'affidamento a società quotate in borsa, con ciò reputando violata la disposizione che prevede che la società affidataria sia partecipata "unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale".

Come si dà conto in altra parte della Relazione, nel settembre 2003 è stata radicalmente riformata la disciplina della "erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

La nuova normativa, appena emanata, ha immediatamente dispiegato i suoi effetti sull'organizzazione del servizio idrico integrato.

Infatti, numerosi operatori hanno ritenuto compatibile con la forma societaria prevista dal comma 5, lett. c), art. 113, D. Lgs. 267/2000 novellato (cosiddetto affidamento *in house*), quella stessa società, partecipata "unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale", alla quale avevano affidato il servizio ai sensi del comma 5, art. 35, l. 448/2001.

Il Comitato, dopo aver esaminato la questione sia dal punto di vista teorico che con particolare riferimento ad un caso concreto, constatato che nel frattempo il Consiglio di Stato aveva rimesso il quesito circa la compatibilità della norma *de qua* con i principi del Trattato Europeo, alla Corte di Giustizia Europea, ha deciso di sospendere l'esame delle fattispecie simili in attesa della sentenza dell'organo comunitario.

Per quanto attiene all'attività di controllo della corretta redazione dei Piani d'ambito, dopo una buona ripresa di cui si dava conto nella precedente Relazione, quest'anno tale attività ha visto di nuovo un sensibile calo dovuto alla progressiva diminuzione, sin quasi all'azzeramento, delle unità di personale ad essa dedicate.

Tuttavia, nei casi esaminati, si è avuta la conferma di una sostanziale difformità nelle metodiche di redazione dei Piani stessi, nonché di applicazioni del Metodo normalizzato che hanno suscitato forti perplessità soprattutto per quanto concerne l'adozione di un canone di concessione a favore degli enti locali eccedente la quota dovuta per il rimborso dei mutui pregressi, ed una certa alea nella determinazione della tariffa media ponderata dovuta alla difficoltà di individuare esattamente le tariffe preesistenti.

6.2 Attività di consulenza

Il Comitato ha cercato di intensificare i rapporti con le Autorità d'ambito rispondendo a quesiti relativi all'organizzazione del servizio idrico integrato, alla

corretta applicazione del Metodo normalizzato ed alla non semplice interpretazione delle accennate novità legislative.

In ordine al primo aspetto il Comitato ha offerto la sua consulenza circa le modalità di costituzione dell'Autorità d'ambito, si è soffermato ripetutamente su casi di affidamenti effettuati da enti locali appartenenti ad ambiti in cui non era ancora stato scelto il gestore unico, ha fornito il proprio parere sulla "capacità" delle Autorità d'ambito di coordinare le attività dei gestori concessionari del servizio ex comma 3, art. 10 della legge 36/94, ha espresso il giudizio, condiviso dal Nars, circa l'opportunità che le gestioni salvaguardate si pongano nella condizione di adottare la tariffa ex Metodo normalizzato, ha dato la propria interpretazione sull'obbligo di pagare il canone di depurazione anche nei casi in cui la fognatura sia sprovvista degli impianti di depurazione stessa e si è pronunciato sulla delicata questione del pagamento di un contributo ai consorzi di bonifica per l'utilizzo dei canali consortili.

Sul secondo aspetto ha meglio delineato la possibilità di articolare la tariffa ed ha fornito chiarimenti circa le modalità di calcolo delle voci che la compongono, con particolare riferimento al computo dei costi operativi modellati.

Infine ha organizzato un seminario con le Autorità d'ambito finalizzato alla corretta attuazione del nuovo art. 113, D. Lgs. 267/2000.

Sempre a causa del mancato supporto organizzativo, non è stato invece realizzato l'impegnativo programma di lavoro con Sogesid preannunciato nella Relazione dell'anno scorso e diretto a fornire agli operatori una serie di strumenti – bando di gara, piano triennale, schema di controllo di gestione, schema di raccolta di informazioni, ecc. - atti a facilitare l'applicazione della riforma.

6.3 Attività di tutela del consumatore

Per quanto attiene alla funzione di tutela dell'utente assegnatagli dall'art. 21 della legge 36/94, il Comitato non si è limitato a svolgerla soltanto nelle sedi istituzionali, bensì ha posto la sua attività al servizio del singolo utente che di volta in volta lo ha interpellato su specifici problemi sorti nel rapporto con il gestore, sia questo il gestore individuato ex legge 36/94, o, ancora, il gestore preesistente.

I problemi affrontati sono stati relativi alla corretta applicazione della tariffa ed alla non facile leggibilità della relativa "bolletta", a regolamenti di utenza spesso sbilanciati a favore del gestore ed a carte dei servizi, peraltro non sempre presenti, che privilegiano il momento della comunicazione aziendale rispetto a quello della trasparenza dei comportamenti gestionali.

Nei confronti delle associazioni di tutela del consumatore è stato mantenuto uno speciale livello di attenzione che, seppur non concretizzatosi in iniziative comuni, ne ha comunque visto la partecipazione attiva a quelle del Comitato.

6.4 Attività di divulgazione

Anche quest'anno il Comitato, sia pure nella esiguità delle risorse professionali di cui dispongono gli uffici destinati al suo supporto e delle disponibilità economiche di cui può avvalersi, ha proseguito nella ormai consolidata attività di monitoraggio dello stato di attuazione della riforma dei servizi idrici ed in particolare di indagine, analisi e divulgazione di aspetti rilevanti di tale processo.

Tale occupazione si è concretizzata nella stesura di un Rapporto sullo stato di avanzamento della legge 36/94, di cui ampi stralci sono pubblicati nella presente Relazione, che verrà quanto prima inserito nel sito web del Comitato.

E' stato istituito un gruppo di lavoro tra il Comitato e la Conferenza permanente Stato-Regioni con il compito di individuare i punti critici dello strumento che regola i rapporti tra l'Autorità d'ambito ed il gestore – la convenzione di servizio – al fine di proporne le modifiche necessarie per consentire un'attività di controllo penetrante ed incisiva, non disgiunta da un sistema di penalizzazioni progressive che costituiscano uno "stimolo" adeguato ad adempiere.

Nel febbraio 2004, in collaborazione con un gruppo di ricerca dell'Università LUISS di Roma, è stato organizzato un seminario riservato agli studiosi e alle Autorità di ambito territoriale ottimale per analizzare le novità legislative in materia di erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riferimento alla gara per il servizio e a quella per il socio privato, nel tentativo di individuare i punti di convergenza e quelli di dissenso interpretativo al fine di sollecitare su di essi l'intervento chiarificatore delle autorità competenti.

Il 26 maggio 2004, nel corso del convegno tenutosi a Palazzo San Macuto, presso la biblioteca della Camera dei deputati, sul tema "Investimenti e tariffe nel servizio idrico integrato", è stato presentato il "Secondo rapporto sui Piani d'ambito". Nel Rapporto, che attualmente rappresenta la banca dati più completa ed attendibile sullo specifico argomento, sono stati raccolti e confrontati i "numeri" di 41 Piani d'ambito, relativi a 26 milioni di abitanti.

Nel corso dell'anno, inoltre, i componenti del Comitato, attraverso numerose partecipazioni a manifestazioni e convegni organizzati da enti vari, hanno divulgato le problematiche della riforma dei servizi idrici ed hanno recepito le preoccupazioni e le esigenze che in quelle sedi hanno espresso gli operatori del settore.

Un cenno, infine, al sito Internet del Comitato che, seppur meritevole di un potenziamento, contiene, tuttavia, tutte le pubblicazioni del Comitato stesso, nonché una serie di riferimenti normativi nazionali e regionali in tema di servizi idrici. Al riguardo è intenzione del Comitato dare vita ad un forum on line nel quale sia possibile il confronto delle esperienze e la manifestazione di dubbi e necessità degli operatori del settore, ma anche di semplici utenti del servizio idrico.

6.5 Funzionamento del Comitato

Si devono purtroppo evidenziare, a premessa, le difficili condizioni di funzionamento in cui il Comitato di Vigilanza è costretto negli ultimi tempi. Condizioni che ne hanno ridotto la funzionalità e le possibilità di assolvere pienamente ai propri compiti, e di cui ha risentito anche la redazione di questa Relazione.

Il DPR 17/6/2003, n.261 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", a cui il Comitato fa riferimento, prevede tra le funzioni della Direzione generale per la qualità della vita quella di "supporto alle attività del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche garantendo la funzionalità della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36".

Ad oggi, a fronte delle 43 unità di personale previste (26 Segreteria e 17 Osservatorio) ne sono impiegate soltanto quattro, di cui tre con esclusive mansioni di segreteria.

Già questa situazione dice delle ridotte risorse e capacità operative di cui può disporre e delle difficoltà in cui si trova ad agire il Comitato, in una fase in cui il procedere della attuazione della riforma dei servizi idrici estende enormemente i casi e le situazioni su cui dovrebbe intervenire. Emblematica, al riguardo, è la situazione venutasi a determinare per i Piani d'ambito che sono chiamati a decidere, come noto, dei più importanti aspetti dell'organizzazione del servizio idrico integrato, fra i quali quello assai rilevante delle tariffe. Dei 61 Piani approvati dalle Autorità d'ambito, molti dei quali già oggetto di affidamento, il Comitato ne ha potuto esaminare solamente 7 (pari all'11,5%) mancando per gli altri la possibilità dell'indispensabile istruttoria tecnica.

Se la Segreteria tecnica è riuscita in qualche modo a funzionare, grazie alla competenza e alla dedizione del suo scarso personale, l'Osservatorio sui servizi idrici che dovrebbe avere un ruolo strategico, non solo per l'attività del Comitato ma anche come banca dati nazionale sul servizio idrico integrato e sui suoi aspetti tecnico-gestionali, a disposizione di tutti i soggetti istituzionali che operano nel settore, non ha ancora neppure visto la luce.

Inoltre dal febbraio ad aprile 2004, il Comitato, senza aver ricevuto alcuna comunicazione e motivazione, è stato privato di qualsiasi collaboratore, trovandosi in condizioni di estrema difficoltà, anche per gli adempimenti più comuni e di comunicazione con l'esterno, se non di paralisi. Si è fatto fronte solamente con l'impegno e il senso di responsabilità dei membri del Comitato, che si sono assunti mansioni anche di non loro stretta pertinenza, nonché utilizzando le poche e residue collaborazioni esterne consentite dalle limitate risorse a disposizione.

Le suddette difficoltà impongono poi una più ampia riflessione sull'assetto organizzativo del Comitato. Allo scopo si propone all'attenzione del legislatore l'opportunità di svincolarlo dalla dipendenza da una pianta organica di un Ministero per garantire ad esso le condizioni di funzionalità, autonomia e indipendenza atte al pieno espletamento dei compiti che la legge gli attribuisce.

Elenco delle pubblicazioni del Comitato

Primo Rapporto sullo stato di avanzamento della legge 5 gennaio 1994, n.36 (*aprile 2001*)

Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici – ANNO 2000 (*maggio 2001*)

Rapporto sui Piani di Ambito (*maggio 2001*)

Lo stato dei servizi idrici – Rapporto sulle ricognizioni, ex art. 11, comma 3, legge 36/94, disponibili al 31/01/01 sulle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione (*maggio 2001*)

Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici – ANNO 2001 (*giugno 2002*)

La convenzione tipo del servizio idrico integrato nella legislazione e nella normativa regionale (*novembre 2002*)

Lo stato dei servizi idrici – Secondo rapporto sulle ricognizioni disponibili al 31/12/02, sulle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione – ANNO 2002 (*maggio 2003*)

Secondo Rapporto sullo stato di avanzamento della legge 5 gennaio 1994, n.36 (*luglio 2003*)

Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici – ANNO 2002 (*luglio 2003*)

Secondo rapporto sui Piani di Ambito (*maggio 2004*)

Terzo Rapporto sullo stato di avanzamento della legge 5 gennaio 1994, n.36 (*luglio 2004*)